

ATTO D'OBBLIGO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DELLA CONCESSIONE

Il presente atto d'obbligo che costituisce atto integrante della concessione approvata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, disciplina gli adempimenti ed obblighi del concessionario, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione.

Il Concessionario:

Con istanza presentata in data 11/04/2019, assunta al protocollo di questo Ufficio al prot. n° 24801 del 11/04/2019, e successive integrazioni, per ultima la nota prot. n. 55948 del 12/08/2021, il Sig. MIRABITO Angelo (Cod. [REDACTED]), nato a [REDACTED] (ME) il [REDACTED] e residente a Lipari (ME), in Via Mons. Di Mattina snc, n.q. di Titolare e Legale Rappresentante della attività commerciale denominata "**IL MALANDRINO s.n.c.**", (P.Iva 01949360836), con sede a Lipari (ME), in Via Mons. Di Mattina snc, 98055 Lipari (ME), indirizzo PEC: ilmalandrinosnc@pec.it, recapito cell. [REDACTED], ha fatto richiesta per una Concessione Demaniale Marittima, ai sensi dell'art. 36 del C.N., di una area della superficie complessiva di mq. 152,00, ad utilizzo annuale, allo scopo di posizionare una pedana in legno dove collocare tavoli e sedie, nella parte antistante la propria attività commerciale, in Località Scari, dell'isola di Stromboli (ME), nel Comune di Lipari (ME), catastalmente censita al foglio di mappa n° 24, porzione della part.IIa n° 975;


si impegna all'esercizio della Concessione Demaniale richiesta: alle condizioni e prescrizioni indicate nel decreto di concessione, alle condizioni e prescrizioni comprese nelle autorizzazioni e nei nulla osta degli Enti che si sono espressi, oltre che alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) Nel caso venga revocata la Concessione, in conseguenza della utilizzazione del sito per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, la Ditta sarà obbligata a rimuovere, a proprie spese, tutte le opere ricadenti sul suolo demaniale.
- b) Nel giorno della scadenza il Concessionario dovrà sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e, quindi, riconsegnare l'area nel pristino stato all'Amministrazione Regionale.
- c) L'Amministrazione Regionale avrà però sempre facoltà di revocare, in tutto o in parte, il Decreto di Concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
- d) Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del Concessionario dal decreto di Concessione nei casi previsti dagli art. 47 e 48 del Codice della navigazione, senza che il Concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio del rapporto concessorio e salvo, in tal caso, le eventuali applicazioni delle sanzioni penali, in cui il Concessionario fosse incorso.
- e) Nei suddetti casi di revoca della Concessione e di dichiarazione di decadenza, il Concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e, di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità regionale sulla semplice intimazione scritta dall'Amministrazione, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.

- alve - DM*
- f) In caso di irreperibilità del Concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo dell'Ufficio del Comune entro cui il territorio trovasi la zona demaniale assentita in concessione.
 - g) Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della Concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decaduta della stessa, l'Autorità regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del Concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità regionale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del Concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione; ovverossia avvalersi della polizza fideiussoria accesa dal Concessionario.
 - h) Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio del presente Atto d'Obbligo, anche nel caso di regolare affidamento in gestione a terzi ai sensi dell'art. 45 Bis del Codice della Navigazione.
 - i) Il Concessionario manleva e tiene indenne l'Amministrazione concedente da ogni azione che possa essere promossa in dipendenza dell'utilizzazione o meno del presente Atto d'Obbligo stesso da parte di terzi.
 - j) Il Concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto del presente Atto d'Obbligo, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del genio Civile, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Il presente Atto d'Obbligo è, inoltre, subordinato, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. Nei casi di scadenza, decaduta o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione, che non siano in contrasto con le vigenti normative urbanistiche, paesaggistiche ambientali, di tutela sismica ed antinquinamento, restano acquisite all'Erario, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
2. Il Concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con il decreto che approva il presente Atto d'Obbligo, se prima non avrà ottenuto:
 - a) la concessione/autorizzazione edilizia comunale, ove richiesta;
 - b) il Nulla Osta ai fini paesaggistici ed ambientali, a norma dell'art. 7 della Legge 29 Giugno 1939 n° 1497, rilasciato dalla regione, competente a norma dell'art. 82 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n° 616, ove prescritto;
 - c) il Nulla Osta ai fini sismici, ai sensi della Legge 2 Febbraio 1974 n° 64, ove prescritto;
 - d) tutte le altre autorizzazioni, nulla-osta, licenze previste dalle vigenti leggi ancorché non espressamente richiamate.

3. Il Concessionario non potrà, altresì, mettere in esercizio gli impianti ed i manufatti prima di aver ottenuto, ove richiesti:
- autorizzazione agli scarichi, ai sensi della Legge 10 Maggio 1976 n° 319 e succ. Modificazioni;
 - certificato di prevenzione incendi, ai sensi d3el D.P.R. 29 Luglio 1982 n° 577, ove prescritto;
 - licenza per l'esercizio pubblico, a norma dell'art. 86 T.U. legge di P.S. come modificato dall'art. 19 n° 8 D.P.R. 24 Luglio 1977 n° 616 (competenza attribuita ai Comuni);
 - autorizzazione alla vendita e consumo di alimenti e bevande, a norma dell'art. 89 del T.U. Legge di P.S. come modificato dalla Legge 14 Ottobre 1974 n° 524.
4. la mancata acquisizione delle suddette autorizzazioni o la mancata messa in esercizio dell'attività entro il termine di un anno dal rilascio del Decreto di Concessione, salvo comprovata causa di forza maggiore, costituisce motivo di decadenza della Concessione, ai sensi dell'art. 47 del C.N..
5. Il Concessionario dovrà realizzare o mantenere entro la zona concessa le opere descritte nei tipi planimetrici e relazione tecnica annessi alla presente licenza.
6. Le eventuali opere realizzate, non appena ultimate, dovranno essere collaudate da un professionista abilitato ed il relativo Certificato di Collaudo dovrà essere presentato, in duplice copia, a questa Amministrazione.
7. Le opere a carattere stabile eccezionalmente autorizzate con la presente licenza restano acquisite all'Erario, quali pertinenze demaniali marittime, ai sensi dell'art. 49 del C.N., salvo che l'Amministrazione concedente non preferisca la rimozione e la rimessa in pristino stato dell'area, da eseguire a cura e spese del Concessionario.
8. L'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
9. Il Concessionario avrà l'obbligo di esporre, all'ingresso dell'area assegnatagli, un cartello indicatore della Concessione Demaniale, realizzato in laminato metallico o in plastica delle dimensioni di un foglio A4 su fondo bianco, recante il logo dell'Amministrazione Regionale con la dicitura in nero – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Area 2 – DEMANIO MARITTIMO, numero e data del Decreto di Concessione.
10. L'esercizio della Concessione potrà essere ritardato o sospeso solo previa autorizzazione dell'Autorità Concedente e nei casi di forza maggiore riconosciuti dall'Amministrazione, per la sussistenza dei quali il Concessionario dovrà rappresentare dettagliatamente la circostanza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di accadimento, mediante istanza in bollo.
11. A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente Concessione, il Concessionario ha rilasciato, ai sensi dell'art. 17 del Reg. Codice della navigazione, cauzione mediante polizza a Garanzia Fidejussoria per l'importo di €. 1.944,33 (milenovecentoquarantaquattro/33) pari a due annualità circa del canone, giusta polizza n. 2021/2621352 rilasciata in data 11/08/2021 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Modena/Capri, con scadenza 31/12/2026. Detta cauzione dovrà essere aggiornata in modo che in qualunque momento non dovrà risultare inferiore a due annualità del canone stabilito e sarà restituita al termine della concessione sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il rapporto concessorio. Qualora, in applicazione dell'art. 47 del C.N., l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza della Concessione, il Concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato consenso, per sé e per i suoi aventi causa, a che l'Amministrazione concedente, senza bisogno di
- 

alcun provvedimento dell'A.G., possa introitare a favore dell'Erario una quota parte della suddetta cauzione ed anche l'intero ammontare di essa. La stessa procedura di incameramento, di tutta o parte della cauzione, sarà attuata per le seguenti cause: conguagli di canone, spese di sopralluogo ed accertamenti tecnici, spese per la rimessa in pristino dell'area alla scadenza della Concessione, recupero di somme dovute all'Erario a titolo di indennizzo per il perdurare dell'occupazione senza titolo, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di proprietà demaniale, pagamenti di imposte e tributi afferenti a dette opere.

La Società concessionaria rimane sempre responsabile degli oneri che gli potessero competere per effetto degli obblighi assunti col presente atto, e in genere della concessione assentita, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione per effetto del presente articolo.

Nel caso di prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, il Concessionario si impegna, sin dalla data di rilascio del presente atto, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero della polizza assicurativa, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della Concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato, per l'ammontare stabilito, fino al termine della Concessione.

12. Il Concessionario dovrà assicurare, per il valore stabiliti dal Genio Civile per le OO.MM. o dall'U.T.E., le opere di pertinenza demaniale marittima eventualmente esistenti entro la zona concessa, presso una compagnia di assicurazione all'uopo abilitata, contro i danni da fulmine e da incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore della Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – e depositate presso l'Ufficio Demanio dello stesso.
13. Il Concessionario si obbliga a provvedere per tutta la durata della Concessione alla manutenzione ordinaria e, previa autorizzazione, alla manutenzione straordinaria delle strutture realizzate o mantenute in forza della presente concessione, nonché di corrispondere ogni eventuale tassa ed imposta dovuta per legge.

In cas di mancata o deficiente manutenzione, oltre alla facoltà di applicare l'art. 47 del C.N., si potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno indicati, intervenire d'ufficio a spese del Concessionario, prelevando i fondi necessari dalla cauzione, fermo restando in tal caso l'obbligo del Concessionario per le spese maggiori.

14. Il canone di complessivi €. 948,23 (novecentoquarantotto/23) per l'anno 2021, determinato con i fogli di calcolo che saranno allegati al foglio istruttorio, si intende applicato in via provvisoria e salvo conguagli; a tal fine il Concessionario si obbliga a versare le maggiori somme di canone dovute a conguaglio in dipendenza degli aggiornamenti ISTAT (che saranno pubblicati a cura di questa Amministrazione presso il sito ufficiale del Dipartimento dell'Ambiente entro il 15 del mese di settembre di ogni anno). Per le spese di registrazione sul canone complessivo sarà versata con mod. F24 la tassa di registrazione pari al 2% (due percento) dell'importo complessivo con un importo minimo di €. 200,00 (duecento/00).
15. Il Concessionario di strutture connesse alla fruibilità della balneazione dovrà apprestare una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta ed impedita capacità motoria o sensoriale, nonché rendere la struttura stessa "visitabile" nel senso specificato dall'art. 3 punto 3.1 del Decreto 14 Giugno 1989 n° 236 del Ministero dei LL.PP., soprattutto in funzione dell'effettiva possibilità di balneazione, attraverso la predisposizione di appositi "percorsi orizzontali". In ogni caso il Concessionario dovrà garantire il libero e gratuito attraversamento dell'area assentita in concessione. Allo stesso modo non dovrà occupare la fascia di 5 metri dalla linea di battigia con opere, attrezzature e arredi ancorché precari.

16. Nel caso in cui i redigendi P.U.D.M. prevedano per l'area oggetto della Concessione un utilizzo diverso o non venga inserita in detti piani di utilizzo, la Concessione, alla scadenza naturale non potrà in alcun caso essere rinnovata, fatto salvo l'adeguamento agli stessi piani, come disposto dall'art. 4 comma 3 della L.R. 15/2005.
17. Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della concessione, alla pulizia dell'area concessa nonché l'area circostante per una ampiezza pari al fronte dell'area concessa, da ciascun lato.
18. Il Concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio – ed i disegni dei manufatti, delle opere e degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata.
19. **Ogni inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle prescrizioni e condizioni inserite nel presente Atto d'Obbligo costituisce presupposto per l'instaurazione della procedura di decadenza della Concessione, ai sensi dell'art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, oltre agli aspetti di natura penale, eventualmente, ravvisabili.**
- Il Concessionario si obbliga a versare il canone per gli anni successivi a quello del rilascio **entro il 15 Settembre dell'anno di riferimento** senza necessità di richiesta scritta da parte dell'Amministrazione concedente, nonché a trasmettere all'Amministrazione copia della ricevuta di versamento dello stesso entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
- Il mancato pagamento del canone nei termini di cui sopra comporta l'automatica decadenza della Concessione, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 15/2005.
20. In caso di stabilimento balneare il Concessionario si impegna:
- garantire l'attività dal **30 Maggio al 30 Settembre** di ogni anno, ovvero per la diversa durata della stagione balneare, determinata annualmente con decreto dell'Assessorato Regionale della Salute.
 - rispettare le disposizioni contenute nell'ordinanza **Balneare** emanata dall'Assessorato Territorio ed Ambiente nonché delle ordinanze in materia di **sicurezza della navigazione** emanate dalla Capitaneria di Porto.
21. In caso di utilizzo stagionale il Concessionario potrà iniziare i lavori di montaggio 15 giorni prima dell'inizio del periodo di utilizzo sopra indicato e terminare i lavori di smontaggio della struttura entro il 15° giorno successivo al termine del periodo di utilizzo previsto, dandone comunicazione all'Amministrazione concedente.
- In ogni caso, il mancato puntuale riscontro delle richieste inoltrate dall'Amministrazione concedente a mezzo posta elettronica certificata, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, determinerà l'attivazione delle procedure di decadenza, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

In segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra indicati, il presente Atto d'Obbligo viene firmato dal Sig. Mirabito Angelo (cod. Fisc. **MIRABITO ANGELO**) nato a **Lipari (ME)** il **21/01/1949** e residente a **Lipari (ME)** in Via **Mons. Di Mattina snc**, n.q. di Titolare e Legale Rappresentante della attività commerciale denominata "**IL MALANDRINO s.n.c.**", (P.Iva 01949360836), con sede a Lipari (ME), in Via Mons. Di Mattina snc, 98055 Lipari (ME), indirizzo PEC: **ilmalandrinosnc@pec.it**, recapito cell. **0965400000**, identificato a mezzo Carta d'Identità n° **0000000000000000** rilasciata dal Comune di **Lipari (ME)**, in data **01/01/2018**, con scadenza in data **01/01/2023**, allegata in copia al presente Atto d'Obbligo unitamente a copia del codice fiscale.

Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio a presso la sede della Società "IL MALANDRINO snc", Via Mons. Di Mattina snc, 98055 Lipari (ME) e di ricevere e trasmettere ogni comunicazione da e per la Pubblica Amministrazione, all'indirizzo di posta elettronica P.E.C.: ilmalandrino@pec.it

Milazzo, li 31 AGO 2021

Il Concessionario

Mirabito Angelo

Il Concessionario riconosce, inoltre, di essere pienamente edotto del contenuto delle clausole contenute nella presente licenza e specificatamente di quelle contrassegnate con i numeri da 1 a 21 e con le lettere dalla a alla j, e di accettarle espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del c.c., ed autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e strumentali alla gestione della richiesta concessione.

Il Concessionario

Mirabito Angelo

Autentica di firma

Vera ed autentica è la firma apposta in mia presenza dal Sig. MIRABITO ANGELO identificato a mezzo Carta d'Identità n° 0000000000000000 rilasciata dal Comune di 00000, in data 00/00/0000, con validità fino al 00/00/0000 e previa ammonizione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 04/01/1968 n° 15.



Il Dirigente
Strutture Territoriali dell'Ambiente Messina
(Ing. Giampaolo Nicocia)